

Gli indici colorimetrici del logo della denominazione d'origine protetta «Montasio» sono i seguenti:

STAMPA A COLORI PIENI "TRATTO" SISTEMA PANTONE	pantone n.	Yellow	Warm Red	Rubine Red	Black
interno "M" del Consorzio	109	16 parti	0,25 parti		
scritta MONTASIO e profilo "M", e le eventuali linee divisorie spicchi	161	12 parti		4 parti	4 parti

STAMPA A COLORI IN SEPARAZIONE CMYK	cyan.	magenta	yellow	Black
interno "M" del Consorzio		24%	100%	
scritta MONTASIO e profilo "M", e le eventuali linee divisorie spicchi	40%	50%	70%	45%

17A06337

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 agosto 2017.

Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ed in particolare l'art. 3;

Visto in particolare il comma 1 del citato art. 3 che stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideeterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere al fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti;

Visto il comma 2 del medesimo art. 3 che prevede che la proposta di cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata:

a) di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque

dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni;

b) di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione tenendo conto dei compiti simili che le medesime aziende svolgono o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali;


Visto il comma 3 del medesimo art. 3 che prevede, infine, che la proposta di cui al comma 1 deve includere, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio:

a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;

b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera di commercio cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio;

Tenuto conto della proposta trasmessa con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017 da Unioncamere, nei termini previsti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e corredata dei piani di cui ai commi 2 e 3;



Visto il decreto 21 aprile 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara;

Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

Visto il decreto 13 ottobre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi;

Visto il decreto 16 novembre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio;

Visto il decreto 27 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia;

Tenuto conto delle richieste pervenute dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Piemonte e Lombardia;

Tenuto conto del criterio di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo che prevede la necessità di tener conto degli accorpamenti approvati con decreto e che gli stessi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti esclusivamente ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;

Ritenuto, quindi, che la richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia possa trovare accoglimento in una fase successiva alla costituzione del nuovo ente camerale Pordenone-Udine;

Ritenuto che le richieste delle Regioni Marche e Sardegna possano trovare completo accoglimento alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Ritenuto che la richiesta della Regione Lombardia possa trovare accoglimento, alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, con particolare riferimento alla possibilità di mantenere la circoscrizione territoriale di Sondrio;

Vista la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che prevede la possibilità di istituire una camera di commercio tenuto conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Pavia non possa essere accolto alla luce del criterio di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Ritenuto che alla Camera di commercio di Sassari, in quanto circoscrizione territoriale di confine e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico, possa applicarsi la lettera *d*) del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Ritenuto che ai sensi della lettera *d*) del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere istituita la Camera di commercio di Rieti - Viterbo in ragione delle specificità geo-economiche dei rispettivi territori, tenuto conto della rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Verbano Cusio Ossola non possa trovare accoglimento alla luce del criterio di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, in quanto non rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che, ai sensi della lettera *e*) del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio, in quanto provincia montana e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Ritenuto che, ai sensi della lettera *e*) del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Nuoro, in quanto insistente in territorio montano di regione insulare, privo di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

Visto l'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni che stabilisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2016;


Vista la legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 aprile 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 che stabilisce che agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il comma 5-*bis* dell'art. 1 che prevede che gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto;

Visto il comma 5-*ter* del medesimo art. 1 che stabilisce che con il decreto di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario



rio *ad acta*, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Il medesimo comma prevede che lo stesso decreto disciplina le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti e che al commissario *ad acta* non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico;

Visto, infine, il comma 5-*quater* del citato articolo che prevede che eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerale delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, ove già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5 e che i relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio;

Visto il comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta da parte di Unioncamere, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

Tenuto conto delle note pervenute, successivamente alla presentazione della proposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, da parte delle Camere di commercio di Genova e di Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona, con le quali è stata manifestata la volontà delle medesime Camere di addivenire alla presenza di un numero di aziende speciali pari a due, anziché tre come rappresentato nella proposta inviata da Unioncamere sopra citata;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2017, in esito alla quale la Conferenza non ha formulato il parere di competenza;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono definite nel numero di 60.

2. Sono confermate le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato A) che è parte integrante del presente decreto.

3. Sono istituite le nuove camere di commercio indicate nell'allegato B) che è parte integrante del presente decreto, mediante accorpamento delle camere di commercio ivi indicate. Le denominazioni delle nuove camere di commercio, le sedi legali e le sedi secondarie sono individuate nel medesimo allegato B), unitamente alla nomina del commissario *ad acta* per ciascun procedimento di accorpamento.

Art. 2.

Costituzione e successione degli organi

1. Le nuove camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato B) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Gli organi delle camere di commercio oggetto di accorpamento decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio camerale delle nuove camere di commercio di cui al comma 1.

3. Il collegio dei revisori dei conti delle nuove camere di commercio è costituito dal nuovo consiglio camerale tenendo conto delle designazioni richieste, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dai commissari *ad acta* nominati con il presente decreto.


4. Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei revisori della nuova camera di commercio nella stessa data di insediamento del nuovo consiglio, le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal collegio dei revisori dei conti della camera di commercio individuata quale sede legale nell'allegato B), fino al momento in cui è costituito il nuovo collegio ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Le nuove camere di commercio di cui all'allegato B) subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali.

2. I beni patrimoniali delle preesistenti camere di commercio sono trasferiti in applicazione del comma 1 al patrimonio della rispettiva camera di commercio di nuova istituzione. Ai relativi atti di trasferimento si applicano le



disposizioni di cui al comma 5-bis) dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il personale delle preesistenti camere di commercio è trasferito in applicazione del comma 1 alla corrispondente camera di commercio di nuova istituzione ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti delle nuove relative camere di commercio.

Art. 4.

Procedure di rinnovo dei consigli e nomina commissario ad acta

1. Per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di cui all'allegato B) le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi consigli sono interrotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

2. I commissari *ad acta* nominati con il presente decreto ed individuati nell'allegato B) per ciascun procedimento di accorpamento hanno il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare le procedure di costituzione del consiglio delle relative nuove camere di commercio e svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione delle medesime, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione delle nuove camere di commercio, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

3. I commissari *ad acta* nominati con il presente decreto e individuati nell'allegato B) sono tenuti ad avviare le procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pena la decadenza dall'incarico e la nomina di altro commissario *ad acta* con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato regioni.

4. Ai commissari *ad acta* non spetta, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, alcun compenso per l'espletamento dell'incarico. Ai commissari *ad acta* è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico tenendo conto dei criteri e dei

limiti definiti per gli organi camerali nel decreto adottato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 4-bis) della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5.

Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e delle unioni regionali e disposizioni in materia di unioni regionali

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione delle sedi camerali e delle Unioni regionali, e le modalità per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

2. Nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un numero di camere di commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in liquidazione.

3. A seguito della conclusione dei procedimenti di accorpamento che interessano le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto, le nuove camere di commercio sono tenute a confermare l'eventuale mantenimento delle rispettive unioni regionali tenendo conto del disposto dei commi 1 e 1-bis dell'art. 6 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.


Art. 6.

Razionalizzazione delle aziende speciali

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali è rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato C) mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda.

2. Le camere di commercio sono tenute, entro il primo rinnovo dei loro consigli successivo all'entrata in vigore del presente decreto, a procedere ad un'ulteriore riduzione del numero delle aziende speciali individuate nel piano di cui al comma 1, tenendo conto del criterio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e della necessità di pervenire ad un'unica azienda speciale regionale.

3. Non sono oggetto di accorpamenti o soppressioni le aziende speciali alle quali sono state conferite, ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 e successive integrazioni e modificazioni, le funzioni e i compiti delle ex Stazioni sperimentali, nonché le aziende speciali cui sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle opere portuali (ASPO) ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive integrazioni e modificazioni.



Art. 7.

*Razionalizzazione organizzativa
delle camere di commercio*

1. Sono approvate le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato D) che è parte integrante del presente decreto.

2. Entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, ridefinisce i servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni e, in sede di prima attuazione del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della medesima legge, gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2. In caso di variazioni dei servizi, Unioncamere propone al Ministero dello sviluppo economico una nuova definizione dei medesimi e, ai fini dell'applicazione del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, una proposta annuale di definizione degli ambiti prioritari di intervento.

3. Le camere di commercio di cui all'allegato A) al presente decreto, in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, sono tenute a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto sono tenute, entro tre mesi dalla loro costituzione, a rideterminare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

5. Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4 è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

6. Successivamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 3 e 4, qualora dalla stessa risultassero unità di personale in soprannumero, Unioncamere:

a) individua, d'intesa con le camere di commercio, le disponibilità di posti da destinare a processi di mobilità volontaria delle unità suddette tra le medesime camere di commercio;

b) comunica al Dipartimento della funzione pubblica le unità numeriche, distinte per categoria e camera di commercio di appartenenza, costituenti le posizioni soprannumerarie residue, al fine di acquisire dal Dipartimento medesimo le disponibilità di posti da destinare alla ricollocazione di detto personale, previa ricognizione tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e nei limiti di posti di cui al comma 6 del medesimo articolo;

c) assevera, nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni pubbliche interessate, la sussistenza di posizioni soprannumerarie nella categoria e nella camera di commercio di appartenenza del personale che richiede il trasferimento per mobilità presso le amministrazioni suddette. Tale asseverazione è inviata anche al Ministero dello sviluppo economico.

7. All'eventuale personale soprannumerario non ricollocato, ai sensi del comma 6 entro il 31 marzo 2019, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

8. L'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione è in ogni caso vietata, a pena di nullità, fino al completamento delle eventuali procedure di cui ai commi 6 e 7 nelle regioni interessate. Il Dipartimento della funzione pubblica darà comunicazione alle camere di commercio di ciascuna regione e al Ministero dello sviluppo economico dell'avvenuto completamento delle procedure di cui al comma 6.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


4. Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2017

Il Ministro: CALENDÀ


Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 804




ALLEGATO A

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Camera di commercio del Molise
Camera di commercio della Romagna - Forli-Cesena e Rimini
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara
Camera di commercio Metropolitana di Milano - Monza-Brianza - Lodi
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta -Lagunare
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Irpinia Sannio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia (*)
Camera Valdostana
(*) La circoscrizione della camera di commercio Venezia Giulia verrà modificata a seguito della delibera di accorpamento inviata ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580/1993 e s.i.m., così come indicato nella relazione illustrativa al presente decreto.




ALLEGATO B

Camere di Commercio accorpate	Nuova Camera di Commercio accorpata	Sede Legale	Sede Secondaria	Commissario ad acta
Parma Piacenza Reggio Emilia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia	Parma - Via Verdi 2	Piacenza - Piazza Cavalli 35 Reggio Emilia - Piazza della Vittoria 3	Dott. DALLA RIVA Michelangelo
Perugia Terni	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria	Perugia - Via Cacciatori delle Alpi 42	Terni - Largo Don Minzoni 6	Dott. PERA Mario
Matera Potenza	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata	Potenza - Corso XVIII Agosto 34	Matera - Via Lucana 82	Dott. SUGLIA Patrick
Lucca Massa Carrara Pisa	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest	Viareggio - Via Leonida Repaci 16	Lucca - Corte Campana 10 Carrara - Piazza II Giugno 16 Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II n.5	Dott.ssa MARTELLI Cristina
Alessandria Asti	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria-Asti	Alessandria - Via Vochieri 58	Asti - Piazza Medici 8, Palazzo Borello	Dott. LIVRAGHI Roberto
Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro e Urbino	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona - Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro e Urbino	Ancona - Piazza XXIV Maggio 1	Ascoli Piceno - Via Luigi Mercantini 25 Fermo - Corso Cefalonia 69 Macerata - Via T. Lauri 7 Pesaro e Urbino - Corso XI settembre 116	Dott. DE VITA Michele
Arezzo Siena	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena	Arezzo - Via Spallanzani 25	Siena - Piazza Matteotti 30	Dott. SALVINI Giuseppe
Biella e Vercelli Novara Verbanò Cusio Ossola	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli - Novara - Verbanò, Cusio, Ossola	Vercelli - Piazza Risorgimento 12	Biella - Via Aldo Moro 15 Novara - Via degli Avogadro 4 Verbania - Strada Statale del Sempione 4	Dott. MASERA Giampiero
Brindisi Taranto	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi - Taranto	Taranto - Viale Virgilio 152	Brindisi - Strada Statale 7, Km 7,300	Dott.ssa SANESI Claudia
Cagliari Oristano	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano	Cagliari - Largo Carlo Felice 72	Oristano - Via Carducci 23/25	Dott. MASSIDDA Salvatore




Camere di Commercio accorpate	Nuova Camera di Commercio accorpata	Sede Legale	Sede Secondaria	Commissario ad acta
Como Lecco	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como-Lecco	Como - Via Parini 16	Lecco - Via Tonale 28	Dott.ssa PULSONI Rossella
Cremona Mantova Pavia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia	Mantova - Via P. F. Calvi 28	Cremona - Piazza Stradivari 5 Pavia - Via Mentana 27	Dott. ZANINI Marco
Ferrara Ravenna	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna	Ravenna - Viale L.C. Farini 14	Ferrara - Via Borgoleoni 11	Dott. GIANNATTASIO Mauro
Frosinone Latina	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone - Latina	Latina - Viale Umberto I n.80, n.84 e n. 66	Frosinone - Viale Roma. snc	Dott. VISCUSI Pietro
Pistoia Prato	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato	Prato - Via del Romito 71	Pistoia - Corso Silvano Fedi 36	Dott. BOSI Daniele
Pordenone Udine	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone -Udine	Udine - Via Morpurgo 4	Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II, n. 47	Dott.ssa PILUTTI Maria Lucia
Rieti Viterbo	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti - Viterbo	Viterbo Via F.lli Rosselli 4	Rieti - Via Paolo Borsellino 16	Dott. MONZILLO Francesco
Catanzaro Crotone Vibo Valentia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia	Catanzaro - Via Antonio Menniti Ippolito 16	Crotone - via Antonio De Curtis 2 Vibo Valentia - Piazza S. Leoluca. Complesso Valentianum	Dott. FERRARA Maurizio




ALLEGATO C

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	N° Aziende Speciali
Agrigento, Caltanissetta e Trapani	1
Alessandria-Asti	1
Ancona - Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro e Urbino	3
Arezzo-Siena	1
Bari	2
Bergamo	1
Biella e Vercelli - Novara - Verbano Cusio Ossola	2
Bologna	1
Bolzano	1
Brescia	1
Brindisi - Taranto	1
Cagliari-Oristano	1
Camera di commercio del Molise	1
Camera di commercio della Romagna - Forli-Cesena e Rimini	1
Camera di commercio Metropolitana di Milano - Monza-Brianza - Lodi	3
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale	-
Camera Valdostana	-
Caserta	1
Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia	1
Como-Lecco	1
Cosenza	1
Cremona-Mantova-Pavia	1
Cuneo	1
Dell'Emilia	-
Dell'Umbria	1
Della Basilicata	1
Della Maremma e del Tirreno	1
Della Toscana Nord-Ovest	1
Ferrara e Ravenna	-
Firenze	1
Foggia	2
Frosinone - Latina	1
Genova	1
Gran Sasso d'Italia	
Chieti Pescara	1
Irpinia Sannio	1
Lecce	1
Messina	1
Modena	-




Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	N° Aziende Speciali
Napoli	1
Nuoro	1
Padova	1
Palermo ed Enna	-
Pistoia-Prato	-
Reggio Calabria	2
Rieti - Viterbo	1
Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona	1
Roma	1
Salerno	-
Sassari	1
Sondrio	-
Torino	2
Trento	1
Treviso - Belluno	-
Varese	1
Pordenone Udine	-
Venezia Giulia	2
Venezia Rovigo Delta -Lagunare	2
Verona	-
Vicenza	1
TOTALE	58




ALLEGATO D

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	Dirigenti	D3	D1	C	B3	B1	A	TOTALE
Agrigento	3	5	-	27	18	-	-	53
Alessandria	1	-	13	35	-	1	-	50
Ancona	1	1	22	39	-	5	-	68
Arezzo	2	2	7	32	5	4	-	52
Ascoli Piceno	1	-	3	10	5	1	3	23
Asti	1	1	11	22	3	3	-	41
Avellino	1	-	15	9	2	7	3	37
Bari	3	13	25	86	4	7	3	141
Benevento	1	-	10	10	4	1	-	26
Bergamo	3	2	15	44	21	10	3	98
Biella e Vercelli	1	8	5	44	2	6	1	67
Bologna	4	5	37	95	4	11	-	156
Bolzano	4			51	48	28	9	140
Brescia	4	7	16	68	37	4	5	141
Brindisi	1	1	9	19	-	4	2	36
Cagliari	2	1	15	31	-	10	7	66
Caltanissetta	1	3	-	9	-	-	-	13
Camera Valdostana	2	9	-	16	9	-	-	36
Caserta	2	2	18	25	2	7	3	59
Catania	2	17	-	33	-	-	-	52
Catanzaro	2	3	6	10	5	4	3	33
Chieti	3	2	7	34	1	-	1	48
Como	3	1	8	32	6	3	2	55
Cosenza	1	-	15	23	8	3	1	51
Cremona	1	2	11	21	8	3	3	49
Crotone	1	3	5	9	1	2	1	22
Cuneo	2	2	16	45	14	6	2	87
Venezia Rovigo Delta - Lagunare	4	5	31	81	-	7	4	132
Ferrara	2	4	10	42	1	2	-	61
Firenze	4	9	42	79	8	1	-	143
Foggia	2	6	17	27	11	3	-	66
Fermo	1	1	1	8	3	1	1	16
Frosinone	1	4	10	17	9	6	-	47
Genova	3	10	14	68	11	2	3	111
L'Aquila	1	-	5	18	8	1	2	35
Latina	3	5	9	25	11	6	3	62
Lecce	2	-	20	29	2	2	-	55
Lecco	1	1	6	27	1	-	1	37
Lodi	1	2	4	16	5	2	1	31
Lucca	3	4	14	40	3	5	-	69
Macerata	1	2	4	31	4	2	1	45
Mantova	3	2	7	32	8	2	3	57
Maremma e del Tirreno	3	-	25	33	15	6	1	83



Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	Dirigenti	D3	D1	C	B3	B1	A	TOTALE
Massa Carrara	1	1	10	23	-	3	-	38
Matera	1	-	6	11	-	5	-	23
Messina	1	15	-	9	-	-	-	25
Milano	7	6	87	191	5	42	2	340
Modena	2	2	25	33	-	2	1	65
Molise	2	4	9	30	1	4	3	53
Monza e Brianza	3	2	12	48	-	7	-	72
Napoli	6	11	28	113	8	12	2	180
Novara	2	1	9	28	-	2	2	44
Nuoro	1	-	4	11	2	-	-	18
Oristano	1	-	5	12	1	1	1	21
Padova	3	8	27	62	1	2	4	107
Palermo ed Enna	3	15	-	39	37	-	-	94
Parma	2	3	21	32	1	5	-	64
Pavia	1	1	8	20	11	6	2	49
Perugia	2	2	33	28	-	2	-	67
Pesaro e Urbino	2	4	11	33	2	5	1	58
Pescara	3	-	11	20	5	4	2	45
Piacenza	1	2	2	33	2	3	-	43
Pisa	2	1	12	29	-	10	3	57
Pistoia	1	3	10	28	1	4	-	47
Pordenone	2	3	4	26	-	3	1	39
Potenza	2	1	9	15	5	5	3	40
Prato	2	3	14	27	8	1	2	57
Ragusa	2	6	-	15	3	-	-	26
Ravenna	2	7	13	34	2	5	-	63
Reggio Calabria	1	5	11	21	4	3	-	45
Reggio Emilia	2	9	22	33	2	6	-	74
Rieti	1	-	6	6	3	2	-	18
Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona	3	9	12	49	35	8	1	117
Roma	7	1	85	182	69	41	2	387
Romagna - Forli-Cesena e Rimini	3	6	27	76	13	4	-	129
Salerno	4	5	22	32	-	3	1	67
Sassari	1	1	10	22	5	7	3	49
Siena	2	2	9	27	3	9	-	52
Siracusa	1	5	-	11	1	-	-	18
Sondrio	1	3	5	19	4	1	1	34
Taranto	2	-	8	14	-	3	3	30
Teramo	3	-	5	16	8	6	3	41
Terni	1	3	8	21	-	2	2	37
Torino	7	11	99	169	7	15	-	308
Trapani	3	12	-	16	5	-	3	39
Trento	4			44	60	20	12	140



Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	Dirigenti	D3	D1	C	B3	B1	A	TOTALE
Treviso-Belluno	4	7	25	85	6	2	3	132
Udine	2	3	16	40	12	3	-	76
Varese	3	2	16	33	6	4	2	66
Venezia Giulia	2	6	11	30	16	5	2	72
Verbano Cusio Ossola	2	-	7	18	-	2	-	29
Verona	4	6	23	61	6	4	2	106
Vibo Valentia	1	2	4	11	1	1	-	20
Vicenza	3	5	26	76	3	2	5	120
Viterbo	2	4	10	32	1	-	2	51
	214	353	1.345	3.546	672	464	148	6.742

17A06319

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 settembre 2017.

Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017. (Ordinanza n. 481).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centotantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017;

Considerato che i suddetti fenomeni meteorologici hanno causato una grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità, provocando eccezionali accumuli nevosi con conseguenti gravi movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle attività agricole e produttive;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Molise con nota del 20 luglio 2017;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il presidente della Regione Molise è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative e del personale della Regione Molise, nonché della collaborazione degli enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro sessanta giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

d) l'individuazione dei comuni danneggiati.



4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole voci di spesa.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo reconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di €600,00 mensili, e, comunque, nel limite di €200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in €300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di €200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di €600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017, nel limite di euro 5.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Molise ed i comuni interessati sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;


decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.



Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti e inviate alla regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

- a) primi interventi urgenti;
- b) interventi di ripristino;
- c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classifi-

cati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.


2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione



del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziare con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il commissario delegato, per le attività previste dalla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di quattro unità di personale non dirigenziale della Regione Molise a cui può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili *pro capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

2. L'onere derivante dal comma 1 è posto a carico delle risorse di cui all'art. 3 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, è indicato il relativo importo.

Art. 11.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2017

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it/sezione/provvedimenti.

17A06364

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Modalità per avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati - Determina n. 185/2017.

Al fine di stabilire le modalità con cui i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati di cui al «Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE» possono presentare domanda di qualificazione ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'Agenzia per l'Italia digitale ha emanato la determina n. 185/2017 pubblicata, sottoscritta con firma digitale dal direttore generale, sul proprio sito istituzionale.

17A06350

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 settembre 2017, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Misure a sostegno della maternità e della paternità».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI in Roma, Via Savoia, 80, C.A.P. 00198 - e-mail: uilanazionale@ulia.it.

17A06394

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 settembre 2017, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Misure a sostegno dei disoccupati e dell'uscita anticipata dal lavoro».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI in Roma, Via Savoia, 80, C.A.P. 00198 - e-mail: uilanazionale@ulia.it.

17A06395

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di adozione del decreto 11 settembre 2017, n. 1752/PAC

Si comunica che, con decreto n. 1752/PAC - prot. n. 4937 in data 11 settembre 2017, è stato incrementato lo stanziamento destinato al finanziamento delle azioni a titolarità diretta dell'AdG, nel settore dell'infanzia, a valere sulle risorse finanziarie già riacquisite alla disponibilità del programma con il decreto n. 1723/PAC dell'11 agosto 2017.

Il provvedimento è consultabile sul sito <http://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/>

17A06367

